

Delibera n° 519

Estratto del processo verbale della seduta del
29 marzo 2019

oggetto:

LR 27/2012, ART 9, COMMA 135 (LEGGE FINANZIARIA 2013). AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE I REQUISITI DEI SOGGETTI DISOCCUPATI, LA MISURA DELL'INDENNITÀ DA CORRISPONDERE, LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED I CONTENUTI DEI PROGETTI DEI CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2019.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", ed in particolare l'articolo 59 "Cantieri-scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e integrazioni alla Legge 2 aprile 1968, n.424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";

Visto l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)", ed in particolare:

- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente;

- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;

- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;

Visto il D.P.Reg. 17 gennaio 2019, n.4 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) pubblicato sul BUR n.5 del 30 gennaio 2019;

Preso atto che rimangono a carico degli enti realizzatori le spese relative all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare ai Dispositivi di protezione individuale, alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Piano di sicurezza;

Considerato che il comma 135 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 stabilisce che la Giunta regionale stabilisca l'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro;

Ritenuto di quantificare l'importo di detta indennità, tenuto conto delle mansioni da svolgere, in euro 50,46 in analogia a quanto stabilito dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti di data 22 ottobre 2014 ed in particolare, vista la declaratoria delle mansioni da effettuare, per gli operai comuni come già definito con delibera della Giunta regionale n.426 del 18 marzo 2016;

Ritenuto opportuno stabilire che l'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non sia compatibile con qualunque tipo di ammortizzatore sociale;

Visto l'“Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (legge finanziaria 2013)”, anno 2019 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'“Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)”, anno 2019 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) anno 2019.

art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso definiscono i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:
 - a) soggetti beneficiari: Comuni o loro forme associative (UTI) aventi sede nel territorio della Regione colpiti dall'emergenza;
 - b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
 - c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione;
 - d) lista: lista di disponibilità istituita presso i Centri per l'impiego della regione cui si iscrivono i lavoratori che intendono aderire all'iniziativa.

art. 3 Requisiti dei lavoratori utilizzati

1. Nei cantieri di lavoro sono utilizzati i residenti in Regione, in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale, i quali:
 - a) siano in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi;
 - b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
 - c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;
 - d) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati prioritariamente tra quelli domiciliati nel Comune dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli domiciliati nei comuni di competenza del Centro per l'impiego in cui si svolgono le attività previste dal progetto.
3. L'utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
4. I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere.
5. I requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, sono posseduti dal

lavoratore utilizzato all'atto della presentazione della domanda di inserimento nella lista di cui all'articolo 4, comma 1 ed al momento dell'invio del nominativo all'Ente richiedente.

art. 4 Individuazione dei lavoratori utilizzati

- 1.** Presso ogni Centro per l'impiego della Regione è istituita un'apposita lista di disponibilità.
- 2.** I soggetti disoccupati che intendono aderire all'iniziativa presentano domanda di iscrizione nella lista di cui al comma 1 presso il Centro per l'impiego ove sono domiciliati, su apposito modulo messo a disposizione dal Centro per l'impiego, dal 8 al 24 aprile 2019.
- 3.** Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, iscrive i lavoratori nella lista di cui al comma 1.
- 4.** La lista di cui al comma 1 ha validità fino al 30 giugno 2020.
- 5.** Il lavoratore utilizzato che rifiuta l'inserimento nel cantiere di lavoro senza documentata motivazione decade dalla lista di cui al comma 1. La convocazione è effettuata dai soggetti beneficiari a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni al domicilio del lavoratore utilizzato.
- 6.** Il lavoratore utilizzato può partecipare ad un solo cantiere di lavoro nel periodo di validità della lista di cui al comma 1.
- 7.** La disponibilità per la partecipazione al cantiere di lavoro è registrata nel Piano di azione individuale.
- 8.** Per la scelta dei lavoratori utilizzati, il Centro per l'impiego redige una graduatoria riferita ai lavoratori utilizzati domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono le attività. Il centro per l'impiego redige comunque una graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti da utilizzare in caso di mancanza di beneficiari domiciliati nel territorio comunale luogo di svolgimento del progetto.
- 9.** La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
 - a)** durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150:
 - 1) oltre trenta mesi: 35 punti;
 - 2) da ventitré a trenta mesi: 30 punti
 - 3) da sedici a ventidue mesi: 20 punti;
 - 4) da sei a quindici mesi: 10 punti;
 - b)** età anagrafica:
 - 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età: punti 15;
 - 2) per coloro che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo: punti 10;
 - 3) per coloro che hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 5;
 - 4) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il trentaseiesimo: punti 1;
 - c)** unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dallo stato di famiglia: 25 punti;
 - d)** valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1: massimo 25 punti.

- 10.** Per il criterio di cui alla lettera c) del comma 9 i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;
- 11.** Per il criterio di cui alla lettera d) comma 9 al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.
- 12.** In caso di parità di punteggio, ha precedenza il beneficiario più giovane di età.
- 13.** In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 8, il Centro per l'impiego fissa nuovi termini per l'iscrizione alla lista di cui al comma 1.
- 14.** I soggetti beneficiari possono prevedere prove atte ad accertare l'idoneità alle attività da svolgere da parte del lavoratore utilizzato.

art. 5 Misura dell'indennità giornaliera e misura del finanziamento

- 1.** L'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati, individuati ai sensi dell'articolo 4, viene fissata in 50,46 euro. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.
- 2.** La Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.
- 3.** Rimangono a carico dei soggetti beneficiari le spese relative all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.6 Modalità di presentazione dei progetti

- 1.** Nel caso di progetti finanziati totalmente dai soggetti beneficiari, la domanda di autorizzazione ed il relativo progetto sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata entro il 31 dicembre 2019.
- 2.** Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Regione approva i progetti di cui al comma 1 e ne autorizza la realizzazione.
- 3.** Nel caso di progetti cofinanziati dalla Regione, la domanda di finanziamento, è presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, a partire dalle ore 10.00 del 12 aprile 2019 alle ore 12.00 del 6 maggio 2019.

art. 7 Progetti di cantieri di lavoro

- 1.** I progetti di cantieri di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.

- 2.** Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
- a) soggetto beneficiario;
 - b) Comune ricompreso nei comprensori montani di cui all'allegato A riferito all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.33 con meno di 15.000 residenti al 31 dicembre 2018;
 - c) referente amministrativo del progetto;
 - d) coordinatore del progetto;
 - e) titolo del progetto;
 - f) finalità da perseguire;
 - g) descrizione delle attività da realizzare;
 - h) luogo di svolgimento delle attività;
 - i) numero di lavoratori coinvolti;
 - l) durata del cantiere espressa in numero di giornate lavorative;
 - m) previsione della sicurezza sul lavoro, durata dell'attività formativa, dispositivi di protezione individuale e piano della sicurezza;
 - n) costo complessivo dell'indennità giornaliera, della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS;
 - o) svolgimento dell'eventuale prova idoneativa.
- 3.** La durata dei cantieri di lavoro è non inferiore a 65 giornate e non superiore a 174 giornate.
- 4.** I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario giornaliero di 6,30 ore per cinque giorni feriali alla settimana.
- 5.** Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è impiegato nella attività del progetto.
- 6.** I progetti devono essere avviati perentoriamente entro il 31 ottobre 2019 e concludersi entro il 30 giugno 2020.

art. 8 Monitoraggio

- 1.** Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservatorio del mercato del lavoro.
- 2.** Contestualmente all'inizio del periodo di utilizzazione dei lavoratori, i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione obbligatoria mediante il Sistema informatico Adeline utilizzando il codice C.03.00 lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE